

Cassazione civile , sez. un., 03 aprile 2007, n. 8224

Il criterio di collegamento stabilito dall'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamato dall'art. 3 comma 2 l. 31 maggio 1995 n. 218, per la materia contrattuale, si identifica nel luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, ovvero in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, da intendersi nel senso che è necessario individuare il diritto posto a base della domanda cui corrisponde l'obbligazione del convenuto del quale si assume l'inadempimento. Pertanto, qualora una società italiana agisca contro un cittadino straniero per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento nascente da un contratto di ormeggio nel quale sia stato previsto un corrispettivo, ma non il luogo di pagamento, occorre far ricorso al criterio sussidiario di cui al comma 3 art. 1182 c.c., relativo al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione, avendo l'obbligazione per oggetto una somma di danaro determinata o determinabile in base ad elementi precostituiti dalle parti, ancorché si tratti di somma sostitutiva del corrispettivo convenuto, mentre si può far ricorso al criterio residuale di cui al comma 4 solo nel caso di mancata determinazione o indeterminabilità dell'obbligazione in danaro.

(OMISSIS)

Fatto

La s.p.a. Marina Azzurra conveniva innanzi al giudice di pace di Gorizia Sussner Reinhard ed, assumendo che lo stesso non aveva pagato il corrispettivo convenuto con il contratto di ormeggio di un'imbarcazione nel porto di San Vito di Grado, ne chiedeva la condanna al pagamento della tariffa estiva (L. 4.760.000) invece che dell'intero importo dovuto.

Nella contumacia del convenuto il giudice di pace accoglieva la domanda; su appello del soccombente il tribunale di Gorizia dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, considerando che il convenuto, cittadino tedesco, non domiciliava in Italia nè aveva accettato la giurisdizione italiana, sicchè a norma dell'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles 27.9.1968 la giurisdizione spettava al giudice del luogo nel quale doveva essere eseguita l'obbligazione e, cioè, il domicilio del debitore in Germania, trattandosi di pagamento di somma diversa da quella pattuita, illiquida "ab origine".

La società ha proposto ricorso per cassazione; l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

1. Lamenta la società ricorrente che il tribunale abbia individuato il luogo di adempimento dell'obbligazione nel domicilio del debitore. Sostiene che l'obbligazione nasce da un contratto di

ormeggio; tale contratto appartiene all'area dei contratti innominati o atipici ed in relazione all'oggetto della prestazione (messa a disposizione di posto - barca ovvero offerta anche di altri servizi) può essere inquadrato nello schema della locazione o del deposito; nella specie, non essendovi prova della prestazione di servizi diversi dalla messa a disposizione del posto barca, va ricondotto alla locazione, per cui il luogo di pagamento del corrispettivo convenuto è Grado, domicilio della società; la somma pretesa (tariffa estiva) è inferiore a quella dovuta (tariffa per l'intero anno), ma ciò, se implica rinuncia ad una parte del corrispettivo, non vale ad eliminare il carattere di liquidità del credito.

2. Il ricorso è fondato.

3. Per giurisprudenza di questa Corte l'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles 27.9.1968 (resa esecutiva con L. del 21 giugno 1971, n. 804) richiamata dalla L. dell' 11 maggio 1995 n. 218, art. 3, comma 2 assume come criterio di collegamento ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale in materia contrattuale il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata eseguita o deve esserlo; tale luogo va individuato in base al diritto internazionale privato del giudice adito.

Nell' interpretazione della Corte di giustizia della Comunità europea l'obbligazione è quella che corrisponde al diritto sul quale si impernia l'azione e, cioè, l'obbligazione il cui adempimento o inadempimento è posto a fondamento della domanda (Cass. S.U. 5.5.2006, n. 10312; Cass. S.U. 2.4.2003, n. 5108).

Pertanto, il cittadino italiano può citare in giudizio il cittadino di uno Stato membro della Comunità europea in Italia se ivi è il luogo nel quale è stata o deve essere eseguita l'obbligazione fatta valere.

4. L'obbligazione che nella specie è stata dedotta in giudizio è quella di pagamento del corrispettivo pattuito con un contratto di ormeggio.

5. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il contratto di ormeggio non trova specifica regolamentazione nel codice civile o in quello della navigazione, che si limita a stabilire norme sulla professione di ormeggiatore, e costituisce un contratto atipico che il diritto non può non riconoscere in quanto diretto a realizzare interesse meritevole di tutela.

Tale contratto non può essere equiparato puramente e semplicemente al deposito, come è stato ritenuto per il parcheggio di autovetture, di tal che risultino applicabili analogicamente le disposizioni di cui agli artt. 1766 c.c., ss. potendo avere un oggetto più vario ed articolato in relazione alle attrezzature ed all'organizzazione del porto.

Esso presenta una sostanziale affinità con la locazione ed in particolare con la locazione del c.d. "posto macchina", se il suo oggetto è limitato alla messa a disposizione delle strutture ed alla loro utilizzazione ai fini dell'ormeggio e della sosta dell'imbarcazione senza alcuna altra prestazione,

mentre è assimilabile al deposito se da luogo all'affidamento dell'imbarcazione agli addetti alla struttura.

In altri termini, il contratto presenta una struttura minima essenziale costituita dalla messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali mediante l'assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo con possibilità di estensione ad altre prestazioni collegate sinallagmaticamente al corrispettivo, quali la custodia dell'imbarcazione e delle cose in essa contenute (Cass. 2.8.2000, n. 10118; Cass. 1.6.2004, n. 10484; Cass. 21.10.1994, n. 8657).

6. Nella specie le parti hanno convenuto un corrispettivo per l'ormeggio senza prevedere il luogo di pagamento. Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente fatto ricorso ai criteri sussidiari previsti dall'art. 1182 c.c., ma ha applicato il criterio di cui al comma 4 del detto articolo (domicilio del debitore al tempo della scadenza dell'obbligazione), mentre avrebbe dovuto applicare il criterio di cui al comma 3 (domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione).

Va considerato in proposito che si applica il criterio di cui al comma 3 se, come nella specie, l'obbligazione ha per oggetto una somma di denaro determinata nel suo ammontare o determinabile in base ad elementi precostituiti dalle parti in modo che non siano necessarie speciali indagini (Cass. 26.7.2001, n. 10226; Cass. 16.4.1999, n. 3808) ed il criterio di cui al comma 4, che ha carattere residuale, nel caso inverso di mancata determinazione o indeterminabilità dell'obbligazione in denaro (Cass. 18.1.1997, n. 486; Cass. 11.1.1990, n. 33).

Nè la conclusione muta, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie consistente, come rilevato dalla sentenza impugnata, nella circostanza che non è stata proposta domanda di pagamento del corrispettivo convenuto, bensì di somma sostitutiva (tariffa estiva). Risulta, infatti, applicabile il principio affermato da questa Corte che per obbligazione dedotta in giudizio si deve intendere quella originaria rimasta inadempita anche quando funge da presupposto o "causa petendi" di azione sostitutiva volta ad ottenere utilità diverse da quelle previste dalla prestazione a suo tempo pattuita (Cass. 14.10.1993, n. 10169). Pertanto, il luogo di adempimento dell'obbligazione è il domicilio del creditore (Grado - Gorizia).

7. Il ricorso è accolto; l'accoglimento comporta la declaratoria di giurisdizione del giudice italiano e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione al tribunale di Gorizia.

P.Q.M

La Corte di cassazione a Sezioni Unite accoglie il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice italiano; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Gorizia.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2007.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2007